

## VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK		REGISTRO DELLE IMPRESE	
Data		17 novembre 2015	
Presenti	<b>Camera di commercio</b>	<b>Partecipanti</b>	
	Bologna	Cinzia Romagnoli	
	Ferrara	Catia Menegatti Maria Pia Accoto Alberto Tassinari	
	Forlì-Cesena	Marco Tassinari	
	Modena	Vincenzo Passaro	
	Parma	Andrea Mazza	
	Piacenza	Lorenza Quadrelli	
	Ravenna	Maria Cristina Venturelli	
	Reggio Emilia	Francesco Tumbiolo	
	Rimini	Giuseppe Mazzarino Davide Parma	
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 231125 del 11/11/2015 - Estensione del principio di unificazione dei termini dell'art. 18 comma 6 della legge 340/2000</li> <li>2. Modelli di dichiarazioni sostitutive da allegare al Manuale nazionale degli adempimenti con integrazioni Emilia-Romagna</li> <li>3. Start-up Innovative. Subordinazione della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti alla preventiva approvazione del bilancio. Parere MISE n. 161868 del 11/9/2015</li> </ol>		

4. Aggiornamento delle Guide agli adempimenti delle attività disciplinate dalla "Direttiva Servizi"
5. Scheda 3.8.19 - "Trasferimento quote di SRL a seguito di fusione/scissione": aggiunta dell'ipotesi di cessione di azienda
6. Calendario delle riunioni del network per il 2016
7. Ripresa dei lavori del gruppo Sanzioni
8. Varie ed eventuali
  - a. Iscrizione immediata e segnalazione all'archivio notarile
  - b. Accreditamento della Camera di commercio per il processo civile telematico
  - c. Aggiornamento in materia di vigilanza sul deposito dei bilanci

Andamento dei lavori e posizioni emerse

---

**1. Parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 231125 del 11/11/2015 - Estensione del principio di unificazione dei termini dell'art. 18 comma 6 della legge 340/2000**

Il Network prende in esame il recente parere con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico approfondisce e rifinisce l'interpretazione dell'art. 18 comma 6 della legge 340/2000 già proposta in alcune occasioni (circolare 3570/C del 2003, parere n. 9880 del 8/1/2012, circolare 3669/C del 2014) e da ultimo nella Direttiva 27 aprile 2015 sulla comunicazione di versamento del capitale sociale. Secondo questa lettura, la disposizione normativa in parola non si limiterebbe a ricondurre all'unico termine di 30 giorni tutti i termini espressamente previsti dalla legge per la presentazione di domande e denunce, ma avrebbe anche l'effetto di imporre la medesima scadenza agli adempimenti che le norme prescrivono senza precisare entro quando essi devono essere compiuti. Il tentativo di estendere l'applicazione, anche ai fini sanzionatori, del termine "unificato" di trenta giorni, viene spiegato dal Ministero facendo riferimento alla sua finalità nel quadro del sistema di pubblicità legale, ma rimane di tenuta incerta, in particolare rispetto al principio di legalità sancito dall'art. 1 della legge 689/1981. Non stupisce, del resto, che una disposizione che già prescriveva l'unificazione dei termini, (legge 630/1981), non sia mai stata utilizzata per dare un termine agli adempimenti che ne risultavano

sprovvisi. Risulta evidente che l'applicazione sistematica dell'orientamento promosso dal Ministero condurrà ad un incremento del contenzioso e dei rischi connessi, essendo prevedibile la possibilità che i ricorsi vengano accolti. Tuttavia la nota ministeriale è complessa e articolata e propone significativi spunti di riflessione, che il Network considera con particolare attenzione.

1. Di particolare rilevanza è l'affermazione incidentale che le Direttive emanate ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 580/1993 non hanno valore normativo. Esse sono vincolanti per gli Uffici solo nella misura in cui non confliggono con disposizioni legislative e regolamentari, e non costituiscono integrazione delle norme del codice civile ma unicamente indirizzi interpretativi e applicativi.
2. Il Ministero ricostruisce la motivazione del proprio orientamento intorno alle finalità del sistema di pubblicità legale istituito dalla legge, volte ad agevolare i traffici commerciali tutelando l'imprenditore; la ricostruzione, non impeccabile sotto il profilo logico, rappresenta in ogni caso un importante strumento per l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori da parte delle Camere.
3. Gli adempimenti presso il Registro Imprese sono "in via tendenziale" degli obblighi e come tali soggetti al termine previsto dall'art. 18.6 della legge 340/2000.
4. Tuttavia non si può escludere che una parte degli adempimenti di legge si configurino come "oneri", che sono eseguiti non tanto per garantire la pubblica conoscenza di fatti rilevanti, ma unicamente per soddisfare un interesse dell'imprenditore. In questo caso rimane non individuabile un termine per l'adempimento. La distinzione introdotta, peraltro quanto mai opportuna, rappresenta il punto più debole dell'intera argomentazione; infatti si potrebbe

sostenere che il fattore discriminante per la qualificazione di un adempimento come "onere" risieda proprio nell'assenza di un termine di legge; il legislatore potrebbe aver distinto tra "obblighi" e "oneri" proprio attraverso l'assegnazione solo ai primi di un termine tassativo.

5. A questo punto la difficoltà risiede nella valutazione delle singole fattispecie e il Ministero è consapevole che questo rappresenta un elemento di incertezza e di aleatorietà. Pertanto, il parere suggerisce di avviare in collaborazione con le Camere di commercio una progressiva disamina degli adempimenti pubblicitari al fine di pervenire ad una graduale riduzione delle ipotesi carenti di termine, soggetto obbligato e sanzione amministrativa.

Il Network ritiene di cogliere le conclusioni della nota ministeriale come una raccomandazione a non assumere orientamenti che possano alimentare le difformità di comportamento, e quindi come un preciso invito ad attendere gli esiti della collaborazione tra Ministero e Camere per determinare le fattispecie che si devono ritenere soggette al termine di trenta giorni in forza dell'art. 18, comma 6, della legge 340/2000. Anche se non viene citata, la Guida interattiva agli adempimenti rappresenta certamente lo strumento operativo attraverso il quale i casi da sottoporre a valutazione saranno individuati e successivamente condivisi con il sistema camerale. Rimane quindi ferma la regola per cui gli Uffici si attengono (dal primo febbraio 2016) a quanto indicato dalla Guida. Siccome quest'ultima non copre tutte le tipologie di pratiche, e in particolare non contempla la parte relativa al REA, si ritiene opportuna una ricognizione degli adempimenti REA non soggetti a termine, ad integrazione del materiale che dovrà essere esaminato in collaborazione con il Ministero.

---

### **3. Start-up Innovative. Subordinazione della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti alla preventiva approvazione del bilancio. Parere MISE n. 161868 del 11/9/2015**

Il Network decide di rimandare al pomeriggio la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. In relazione al terzo, il Network ritiene di dover rimettere in discussione le conclusioni raggiunte nella precedente riunione, in relazione alla necessaria subordinazione della dichiarazione di mantenimento dei requisiti da parte di start-up innovative alla preventiva approvazione del bilancio riferito all'ultimo esercizio chiuso (parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 161868 del 11/9/2015). Sulla scorta di più approfondite riflessioni, si conviene ora di aderire alla posizione ministeriale, secondo la quale la dichiarazione di mantenimento dei requisiti non è accettabile, se presentata prima del deposito del bilancio riferito all'esercizio precedente: questo è in effetti l'unico documento che può validamente disporre in ordine alla distribuzione degli utili e alla composizione percentuale delle spese, ragione per cui in sua assenza risultano indeterminati elementi costitutivi dello status di "start-up innovativa". Si ritiene peraltro, con la sola eccezione della Camera di Ravenna che esprime dubbi al proposito, di confermare, anche se in contrasto con il suggerimento della nota ministeriale, l'accertamento della sanzione amministrativa in caso di violazione del termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

---

### **4. Aggiornamento delle Guide agli adempimenti delle attività disciplinate dalla "Direttiva Servizi"**

Il Network rileva che a seguito dell'ultima pronuncia dell'Agenzia delle Entrate (risposta della Direzione

Regionale della Lombardia a interpello presentato dalla Camera di commercio di Brescia) nessuna Camera dell'Emilia-Romagna richiede più il versamento delle tasse di concessione governativa per l'avvio delle attività soggette a SCIA presso la Camera di commercio. Ne consegue la necessità di aggiornare il materiale informativo redatto in riferimento ad alcune di quelle attività (segnatamente quelle disciplinate dalla "Direttiva Servizi"). Con l'occasione, si potrà procedere ad una opportuna revisione dei contenuti. Si tratta delle seguenti Guide:

- Guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio
- Guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività di Agente d'affari in mediazione
- Guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività di mediatore marittimo
- Istruzioni per la compilazione dei modelli di iscrizione ed aggiornamento della posizione Registro Imprese / REA degli Spedizionieri

Si conviene che le Guide verranno riviste dalle stesse Camere che ne avevano curato la redazione (Ferrara per Agenti di commercio e Mediatori, Ravenna per i Mediatori marittimi, Bologna per gli Spedizionieri). La Camera di Rimini, che ha già raccolto alcune osservazioni, le farà circolare per avviare il lavoro.

---

#### **5. Scheda 3.8.19 - "Trasferimento quote di SRL a seguito di fusione / scissione": aggiunta dell'ipotesi di cessione di azienda**

Il Network concorda sull'opportunità di inserire nel proprio Manuale degli Adempimenti anche l'ipotesi di trasferimento quote di SRL a seguito di cessione d'azienda, accanto a quella contemplata nella scheda

3.8.19 - "Trasferimento quote di SRL a seguito di fusione/scissione". Si decide di creare una scheda apposita.

---

## **6. Calendario delle riunioni del network per il 2016**

Dopo breve discussione, si stabilisce il seguente calendario per le riunioni del 2015.

1. 26 gennaio 2016
2. 23 febbraio 2016
3. 17 marzo 2016
4. 21 aprile 2016
5. 19 maggio 2016
6. 21 giugno 2016
7. 19 luglio 2016

---

## **7. Ripresa dei lavori del gruppo Sanzioni**

Il Network discute l'opportunità di riprendere i lavori del "Gruppo Sanzioni". Dopo breve dibattito, si osserva che il Gruppo è stato un luogo di confronto tra gli Uffici camerali competenti in materia sanzionatoria, ma non ha potuto contribuire concretamente ad un reale avvicinamento degli orientamenti consolidati a livello provinciale, e fortemente condizionati, tra l'altro, anche dalla giurisprudenza dei locali Giudici di Pace. Nel contempo, il problema delle difformità di comportamento nell'individuazione delle fattispecie sanzionabili appare superato dalla stessa esistenza di riferimenti come la Guida interattiva e il Manuale regionale degli adempimenti, che anche senza essere dotati di forza cogente, rappresentano ufficialmente la posizione del sistema camerale. Il Gruppo Sanzioni dunque, anziché confrontarsi sul trattamento da dare alle violazioni sanzionabili, ipotesi per ipotesi, dovrebbe

piuttosto discutere gli aspetti generali e fondamentali del procedimento, con l'obiettivo di pervenire ad una definizione unica e condivisa delle procedure di accertamento ed applicazione della sanzione amministrativa da parte delle Camere di commercio.

Compiuta questa riflessione, il Network riconosce che un Gruppo formato da funzionari, pur autorevole sotto il profilo tecnico, non sarebbe la sede opportuna per sviluppare un simile dibattito, e tendere ad una effettiva uniformazione dei comportamenti. Si decide pertanto che le questioni inerenti il procedimento di sanzione saranno messe secondo opportunità all'ordine del giorno del Network Registro Imprese, con la partecipazione o comunque sotto la diretta supervisione dei Conservatori. Gli argomenti potranno essere stabiliti di concerto durante gli incontri oppure proposti su iniziativa delle singole Camere. Si decide di porre all'ordine del giorno della riunione del 26 gennaio la discussione sulla procedura di "pagamento spontaneo" delle sanzioni, che alcune Camere hanno iniziato ad ammettere nel tentativo di ridurre i costi dell'attività amministrativa incrementando nel contempo le percentuali di incasso delle sanzioni.

---

## **8. Varie ed eventuali**

- a. *Iscrizione immediata e segnalazione all'archivio notarile.* Ai sensi dell'art. 20 comma 7bis del DL 91/2014, l'Ufficio Registro Imprese è tenuto all'iscrizione immediata delle domande presentate da Notaio, attivando il procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c. se rileva profili di irregolarità che avrebbero dovuto impedire la pubblicazione dell'atto. La questione è: ricorre in tale ipotesi un dovere di segnalazione all'archivio notarile per l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari?



Il riferimento normativo che è possibile richiamare è l'art. 138bis della legge sul notariato 89/1913, che opera quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni previste dalla legge per la stipulazione di un atto relativo a società di capitali. L'Ufficio Registro Imprese si trova quindi nella condizione di segnalare questa circostanza nel caso in cui il Giudice del Registro decreti la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c.

*Art. 138-bis. L. 89/1913 - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, numero 1°, ed è punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro.*

*2. Con la stessa sanzione è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.*

b. *Accreditamento della Camera di commercio per il processo civile telematico.* Alberto Tassinari dice delle difficoltà della Camera di Ferrara ad accreditarsi per il processo civile telematico. Cinzia Romagnoli riferisce dell'esistenza di un progetto pilota al quale partecipano le Camere di Bologna, Milano e Roma e che ha l'obiettivo di consentire l'esecuzione per via telematica degli adempimenti nei confronti del Registro Imprese a carico delle cancellerie. In effetti il progetto sta trovando ostacoli proprio nella definizione delle procedure di verifica per l'accREDITAMENTO. Giuseppe Mazzarino informa che la Camera di Rimini si è accreditata in via "ordinaria", in quanto soggetto potenzialmente interessato a controversie giudiziali, e che da allora riceve via PEC le notifiche di ricorsi e sentenze dal Tribunale di Rimini

c. *Aggiornamento in materia di vigilanza sul deposito dei bilanci.* Proseguono le attività di vigilanza sul deposito

dei bilanci. Il Network riceve le testimonianze e gli aggiornamenti delle Camere di Reggio Emilia e di Bologna in particolare. Pur nelle differenze, i criteri adottati rispondono all'esigenza di utilizzare nel modo più proporzionato ed efficiente le risorse a disposizione, iniziando con la diffusione di informazioni all'utenza e selezionando opportunamente i casi in cui procedere ulteriormente, con inviti via PEC. Si cerca cioè di individuare per deduzione le omissioni alla cui origine sta una vera violazione delle norme da parte di soggetti in qualche modo operanti, rispetto a quelle che invece sono dovute ad una sostanziale inesistenza di atti di gestione. Il metodo adottato consiste nell'analisi delle posizioni anagrafiche, eventualmente in occasione di determinati eventi, alla ricerca di elementi che presuppongano l'esistenza, o quanto meno la necessità teorica, di un bilancio d'esercizio che non risulta depositato. Ad esempio:

- la domanda di cancellazione
- la domanda di iscrizione del rinnovo delle cariche sociali (alla deliberazione di nomina è spesso abbinata, nel verbale di assemblea, l'approvazione del bilancio)
- l'esperimento di una procedura di fusione, che implica il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi.

---

## **2. Modelli di dichiarazioni sostitutive da allegare al Manuale nazionale degli adempimenti con integrazioni Emilia-Romagna**

Nel pomeriggio, come stabilito, il Network riprende il lavoro sui modelli preimpostati di autocertificazione da inserire nel Manuale regionale in abbinamento ad alcune schede. Recuperata l'ultima versione prodotta e le osservazioni a suo tempo raccolte, tutti i modelli sono rivisti, corretti ove necessario, e approvati dai presenti. Si conviene quindi di

diffonderli via posta elettronica per una definitiva validazione.

Orientamenti assunti

Vedi quanto illustrato in premessa.